



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 13/09/2023

**DETERMINAZIONE N. 135/PRO: ADOZIONE CRITERI DI APPLICAZIONE DEL
TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN
VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA - REGIME TRANSITORIO**

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

preso atto che il Servizio di Conciliazione camerale di questa Camera è Organismo di Mediazione iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione (ROM), tenuto dal Ministero di Giustizia ed è, come tale, autorizzato a gestire procedure di mediazione civile e commerciale ex Decreto Legislativo n. 28/2010, secondo la legislazione vigente in tema di mediazione, mantenendo altresì l'allineamento con i restanti Organismi di Mediazione camerale al fine di regolamentare uniformemente l'attività di mediazione erogata sul territorio nazionale dal mondo camerale;

ricordato che la Giunta camerale, con deliberazione n. 23 del 16.2.2015, ha conferito mandato alla sottoscritta Dirigente camerale di disporre, con proprio provvedimento, ogni misura organizzativa necessaria per la funzionalità del Servizio di Mediazione, anche in applicazione di nuove disposizioni di legge;

visto che, con Decreto Legislativo n. 149/2022, cd. "Riforma Cartabia", sono state introdotte, fra le altre, anche sostanziali modifiche al Decreto Legislativo n. 28/2010 in materia di mediazione civile e commerciale, e che l'art. 8 del citato D.Lgs. n. 28/2010 è stato riformulato in un'ottica maggiormente deflattiva del contenzioso, sostituendo il primo incontro, nella prassi definito come preliminare o programmatico, con un vero e proprio incontro di mediazione, in cui il mediatore pone già in essere, concretamente e con la partecipazione delle parti, le tecniche di mediazione degli opposti interessi al fine di addivenire ad un accordo di conciliazione della lite;

considerato che l'Organismo di Mediazione camerale ha inviato in data 19 aprile 2023 l'"Istanza di mantenimento dell'iscrizione nel Registro degli Organismi di Mediazione, ai sensi dell'art. 41 c. 2 del D.Lgs. n. 149/2022", prot. n. 30567, e che la citata "Riforma Cartabia" è entrata in vigore, per quanto attiene alla mediazione civile e commerciale, dal 30 giugno 2023, e che le procedure depositate da questa data sono soggette al nuovo rito;

ricordato che l'art. 17 c. 3 riformato del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponda all'Organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento della procedura già in occasione del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori;

preso atto che gli artt. 16 c. 2 e 15 c. 5 del D.Lgs n. 28/2010 rimandano a successivi decreti ministeriali la determinazione delle indennità spettanti agli Organismi di Mediazione per la gestione dell'attività, comprensivi degli onorari dei mediatori, nonché degli importi da richiedere alle parti per le spese di avvio e per le spese di mediazione fin dal primo incontro;

considerato che, pur entrate in vigore le norme riformulate del D.Lgs. 28/2020 dal 30 giugno 2023, non risultano ancora ad oggi emanati i decreti che regolamentano le indennità da applicare alla luce della riforma e che, pertanto, rimane in vigore la tabella delle indennità approvata con il DM n. 180/2010;

richiamata la nota di Unioncamere Nazionale del 4 luglio 2023 prot. 16537 che fornisce al sistema camerale, in assenza dei decreti, alcune indicazioni ricevute dal Ministero di Giustizia per l'applicazione delle tariffe al nuovo procedimento, suggerendo di continuare ad applicare i criteri ed il tariffario attualmente vigenti ai sensi del DM n. 180/2020;

ritenuto pertanto necessario, nelle more dell'approvazione dei decreti, regolamentare il regime tariffario per la gestione delle procedure di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione di questa Camera, considerati gli orientamenti analoghi assunti dalle Camere di Cremona e Mantova e dagli Organismi Forensi di Brescia e Mantova, nel richiedere le spese di mediazione, oltre alle spese di avvio, secondo il tariffario vigente;

considerato altresì che le indennità sono dovute dalle parti dal primo incontro in quanto già la prima seduta è volta alla ricerca dell'accordo di mediazione, e che il mediatore esercita fin dall'inizio le tecniche mediative volte alla conciliazione della controversia, che sono invece inespugnabili nel caso in cui una delle parti non si presenti all'incontro e si debba pertanto chiudere la seduta senza ulteriori interlocuzioni e con il mero rilascio del verbale di seduta, valevole ai fini della condizione di procedibilità;

ritenuto pertanto necessario disciplinare, alla luce delle considerazioni sopra svolte, le indennità da applicare ad utenti e mediatori in questa fase transitoria, contemperando le esigenze di coerenza con il tariffario e il trattamento dei mediatori in

vigore, con le esigenze degli utenti, onerati fin dal primo incontro delle indennità dovute per l'intero procedimento;

considerato che i mediatori, nella attuale disciplina per ora non modificata, percepiscono il compenso per l'attività mediativa effettivamente prestata, che richiede particolari tecniche e capacità maturate sia con percorsi formativi che con tirocini, mentre per la mera verbalizzazione negativa, legata alla mancata comparizione della parte chiamata, percepiscono un compenso ridotto, posto che l'assenza della parte non consente di esercitare l'effettivo tentativo di mediazione;

ritenuto quindi coerente con la disciplina generale, derivante dalle tabelle delle indennità tuttora in uso che regolamentano il rapporto economico fra l'Organismo di Mediazione e le parti nonché fra l'Organismo di Mediazione ed i propri mediatori, mantenere il trattamento tabellare ed economico fino ad ora utilizzato ogni qualvolta il mediatore esercita effettivamente l'attività volta alla conciliazione della controversia mentre, in caso contrario, si ritiene che non insorga l'obbligazione di pagamento di indennità;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2023, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 9.1.2023 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di applicare ai procedimenti di mediazione presentati dal 30 giugno 2023 le spese di avvio e le spese di mediazione in base al tariffario vigente, secondo le rispettive fasce di valore, come da all. 1) e 2) al presente provvedimento;
- b) di richiedere il pagamento delle spese di avvio in fase di deposito/adesione di procedura di mediazione, e di richiedere l'intero importo delle spese di mediazione in anticipo o comunque entro e non oltre la data della prima seduta di mediazione, se partecipata;
- c) di rilasciare il verbale di mancata partecipazione senza chiedere ulteriori indennità alla parte promotrice, oltre alle spese di avvio già versate, stante l'impossibilità di esercitare l'attività mediativa volta alla conciliazione della lite, che richiede la presenza di entrambe le parti;
- d) di corrispondere ai mediatori le indennità attualmente

applicate sia per l'attività mediativa svolta fin dal primo incontro che per il rilascio di mero verbale di mancata partecipazione, come da all. 3 al presente provvedimento;

- e) di applicare tale regime in via transitoria, in attesa dell'emanazione ed entrata in vigore dei decreti attuativi che dispongano sul punto.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PROMOZIONE
E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)